



## ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

DETERMINAZIONE N. 262/2020

DEL 06/05/2020

PROPOSTA N. 263 DEL 30/04/2020

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE BASSA SOGLIA TRAMITE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/16 ss.mm.ii. - DETERMINA A CONTRARRE: CIG 82892254DD**

### **La Responsabile del Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta**

#### **Ricordato che**

- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'ASP Città di Bologna, con contestuale cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi;
- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014 è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDEs, a decorrere dal 01/01/2015;
- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2, comma 3 L.R. n. 12/2013);

#### **Visti**

- lo Statuto dell'ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014;
- la deliberazione n. 1 del 10/01/2019, con cui l'Assemblea dei Soci nominava la dott.ssa Rosanna Favato Amministratrice Unica di ASP Città di Bologna;
- la deliberazione n. 22 del 31/07/2019, con cui l'Amministratrice unica nominava Direttore Generale di ASP Città di Bologna il Dott. Angelo Stanghellini;
- la determinazione n. 671 del 12/11/2019 con la quale il Direttore Generale nominava la sottoscritta Direttrice dei servizi alla persona;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di ASP Città di Bologna (approvato con deliberazione n. 12 del 06/05/2015 dell'Amministratore unico di ASP Città di Bologna);

- la deliberazione n. 23 del 12/08/2019, con la quale l'Amministratrice unica ha da ultimo approvato il nuovo assetto organizzativo aziendale e la nuova dotazione organica di ASP Città di Bologna;
- la determinazione n. 123 del 18/02/2019 con la quale venivano confermate le deleghe delle funzioni e delle responsabilità presso la Direzione Generale e presso la Direzione dei Servizi alle Persone;
- la determina n. 2 del 9 gennaio 2015, con la quale la Direttrice generale ha nominato la sottoscritta Responsabile del Servizio Contrasto alla grave emarginazione adulta, nomina poi rinnovata con determina n. 321 del 23 maggio 2019, a valere fino al 20/05/2020, a valere fino al 20/05/2020
- il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti) e ss.mm.ii., così come modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017 e dal d.l. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito con legge n.55/2019, nonché il D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione), per quanto ancora vigente e non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;
- la determina n. 1 del 02/01/2020 con la quale sono stati attribuiti i budget di spesa;

**Premesso che:**

- L'art. 8 dello Statuto di ASP Città di Bologna prevede che: "Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004. I contratti di servizio sono stipulati anche dalla AUSL per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria";
- in data 25/09/2018 è stato sottoscritto tra il Comune di Bologna, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Bologna e Distretto della Città di Bologna dell'Azienda AUSL di Bologna, un nuovo contratto di servizio per la realizzazione di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi;
- L'ASP Città di Bologna, ASP unica distrettuale, derivante dai procedimenti di unificazione/fusione delle ASP sopra citate, organizza ed eroga in maniera unitaria (per conto dell'Amministrazione comunale e dell'AUSL) servizi sociali e socio-sanitari nell'ambito territoriale della città di Bologna occupandosi, in particolare, di:
  - assistenza agli anziani che versano in condizione di non autosufficienza fisica e/o psichica;
  - assistenza a persone adulte fragili che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone che hanno un problema di disagio abitativo, per assicurare loro una migliore qualità di vita, anche nell'ottica di toglierle dalla strada;
  - servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, a tutela delle condizioni di fragilità che attengono il solo minore o il nucleo mamma/bambino;

**Considerato che:**

- con delibera di Giunta Comunale n. 385164/2016, resa esecutiva il 23/01/2017 veniva approvata la configurazione del servizio sociale territoriale unitario e ridefinito l'assetto dei servizi ad essi connessi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 417639/2016 veniva effettuato un primo aggiornamento dell'assetto dei servizi sociali affidati in gestione ad ASP Città di Bologna alla luce della costituzione del Servizio Sociale Unitario del Comune medesimo;
- con la predetta delibera veniva stabilito che alcuni tra i servizi erogati dal Comune di Bologna, sia direttamente sia attraverso affidamenti esterni tramite appalto, potessero trovare adeguata collocazione presso l'Azienda Pubblica di servizi alla persona ASP Città di Bologna, tra i quali il Servizio Sociale di Bassa Soglia.

## **Rilevato che**

- il servizio ha per oggetto la gestione di un Servizio Sociale a Bassa Soglia (SBS), finalizzato alla realizzazione di interventi a favore di adulti che versano in gravi e particolari condizioni di fragilità sociale, economica e psico-fisica, di adulti senza dimora dimessi dagli Ospedali cittadini e adulti in uscita dal carcere privi di reti sociali e familiari. La metodologia dell'intervento è fortemente ancorata al contesto e alle norme che guidano l'accesso, la presa in carico nel territorio bolognese e che ne definiscono il target e l'approccio relazionale, che mette al centro la presa in carico della persona;

Il Servizio di Bassa Soglia intende svolgere il ruolo di servizio sociale professionale per:

1. persone non residenti e temporaneamente presenti sul territorio;
2. persone senza dimora, residenti nella via fittizia del Comune, a tal fine istituita (via M. Tuccella);
3. persone presenti nelle strutture residenziali del privato sociale, all'interno delle quali hanno ottenuto la residenza in modo autonomo, senza alcuna presa in carico da parte di un servizio sociale;
4. coloro che sono stati inseriti dal Servizio Sociale a Bassa Soglia (SBS) all'interno delle strutture di accoglienza del Comune di Bologna gestite da Asp Città di Bologna fino al momento del termine di tale procedura di gara e dal momento dell'assegnazione fino a tutta la durata del contratto;
5. coloro che sono stati inseriti da SBS negli alloggi di transizione abitativa, fino al momento del termine di tale procedura di gara e dal momento dell'assegnazione fino a tutta la durata del contratto;
6. coloro che sono stati inseriti da SBS in alloggi con metodologia "Housing First" dal momento dell'inserimento e per i 12 mesi successivi. Trascorso tale periodo la competenza passa al servizio sociale territoriale di riferimento, dopo opportuno confronto tra i servizi;
7. anziani (over 65) non residenti a Bologna con i quali il servizio effettua una prima valutazione e un eventuale successivo invio al servizio sociale territoriale in base al criterio della turnazione;
8. adulti privi di risorse e prossimi all'uscita dalla casa circondariale di Bologna;
9. adulti non residenti (temporaneamente presenti sul territorio cittadino) o residenti in dimissione da strutture ospedaliere e privi di abitazione (progetto "interventi temporanei integrati rivolti a casi multiproblematici").

La finalità del Servizio sociale Bassa Soglia è pertanto la presa in carico di questo target d'utenza promuovendo processi di gestione dei bisogni indifferibili e urgenti nonché percorsi per l'autonomia e inclusione sociale.

**Valutato che** il servizio in parola ricopre ancora rilevanza sul territorio cittadino e che, anche in ragione degli elementi di innovatività cui si è fatto cenno sopra, risulta ancor più necessario procedere con l'individuazione di nuovo operatore economico vista l'imminente scadenza del contratto vigente;

**Dato atto che:**

- la vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (in avanti anche solo "Codice") ha per la prima volta nel Paese inserito (negli articoli 142 e 143) l'affidamento dei servizi sociali, pur con un regime differenziato ed in parte alleggerito, superando il precedente regime dei c.d. "settori esclusi";
- il Protocollo del Comune di Bologna in materia di appalti inerenti i servizi alla persona siglato nel novembre 2019 a cui ASP aderisce.

### Rilevato che

- in ragione del valore del contratto e la tipologia del servizio si ritiene a tutela dell'interesse pubblico sotteso, per l'individuazione di un soggetto idoneo a svolgere le attività di cui trattasi, procedere ad evidenza pubblica con procedura aperta, secondo le modalità previste dall'art.60 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii;
- che alla procedura in questione si applicano gli artt. 140, 142 e 143 del Codice dei contratti pubblici e le norme negli stessi richiamate, in ragione dell'oggetto dei servizi posti a gara, rientrante tra i servizi sociali di cui all'allegato IX del Codice;
- l'affidamento è previsto per una durata di anni 2 (due), rinnovabile per ulteriore 1 (uno) anno, più eventuale proroga di 6 (sei) mesi, ai sensi dell' art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016;
- il valore stimato e presunto del servizio calcolato ai sensi dell'art. 35 del citato D. Lgs. n. 50/2016, è pari a complessivi € 2.092.053,00 (IVA esclusa) come esattamente dettagliato nella tabella seguente;

Importo annuale	Base d'asta (validità contratto biennale)	Rinnovo 1 anno	Opzione ex art.106 co. 12 (calcolata sull'intero valore stimato)	Opzione ex art.106 co. 11 (proroga 6 mesi)	Valore stimato comprensivo delle opzioni
€ 498.108,00	€ 996.216,00	€ 498.108,00	€ 348.675,00	€ 249.054,00	€ 2.092.053,60

l'aggiudicazione avverrà secondo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con applicazione del prezzo/costo fisso ai sensi dell' art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Si procederà ad esame dell'offerta ed eventuale aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. ii, la procedura di aggiudicazione è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), in virtù dell'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER;

### Ritenuto

- di definire, in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e in esecuzione dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, lo schema di capitolato speciale d'appalto dal quale si evincono le caratteristiche e modalità esecutive del servizio e lo schema di disciplinare di gara, documenti necessari per consentire l'avvio della procedura di gara;
- di definire inoltre, in specifico allegato parte integrante al presente atto, in relazione alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il peso dell'offerta tecnica è pari a 100 rispetto alla qualità, il peso dei singoli criteri di valutazione e la soglia di sbarramento, elementi

tutti che la commissione di aggiudicazione utilizzerà per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico;

#### **Dato atto che**

- ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, è in corso di definizione l'eventuale redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio), fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 della norma citata;
- il costo del lavoro annuale (incluso nel valore a base d'asta) è stato calcolato in € 423.391,80;
- presso il sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è stato acquisito il Codice Identificativo Gara **82892254DD**;
- nell'ambito della procedura di gara sono previste spese per la contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la stazione appaltante per l'anno 2020 per un importo pari ad Euro 600,00 in relazione all'importo posto a base di gara ai sensi della Delibera dell'Autorità n. 1174 del 15 dicembre 2018;
- a norma dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 si è constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto della presente procedura;
- l'art. 71 del Codice dei contratti pubblici e dato atto che alla data odierna non risultano approvati bandi-tipo ANAC applicabili alla presente procedura;

#### **Specificato che**

- è stata inserita, nel capitolato, apposita clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, ultimo periodo, e dell'articolo 50 del Codice;
- nel capitolato speciale sono specificate le condizioni del futuro rapporto tra questa stazione appaltante e l'operatore economico che sarà prescelto per l'esecuzione dell'appalto (con indicazione dei vari vincoli, la precisazione delle modalità di controllo, l'indicazione dei termini di pagamento, la specificazione delle modalità di verifica delle prestazioni, ecc.);

**Dato atto infine** che gli elementi essenziali della procedura di gara da avviare sono definiti: procedura aperta sopra soglia ex art. 60 del D. Lgs.50/2016 da aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs. 50/2016, per una durata prevista di 3 anni + 2 di rinnovo, con previsione di proroga tecnica 6 mesi;

**Dato atto che** il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Monica Brandoli Responsabile Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta;

#### **Visti**

- il budget assegnato ed i relativi programmi di spesa;

**Informato** del presente provvedimento il Direttore Generale e sentito il suo parere favorevole;

### **DETERMINA**

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;

2. di avviare la procedura aperta ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii per l'affidamento del Servizio Sociale di Bassa Soglia, integrato con i servizi accessori di cui al Capitolato tecnico, per anni 2 (due) con facoltà di rinnovo per ulteriore anno 1 (uno) ed eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) a norma dell'art. 106 co.11 D. Lgs. 50/16 ss mm ii;
3. la procedura di gara in parola è sottoposta all'applicazione degli artt. 140, 142 e 143 del Codice dei contratti pubblici e le norme negli stessi richiamate, da aggiudicare all'offerente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e con applicazione del prezzo fisso;
4. la presente procedura risponde ed è coerente con gli atti di programmazione aziendale e il presente atto, e la documentazione di gara allegata, definiscono il progetto di gara a norma dell'art.23 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
5. di approvare ai fini della procedura di gara in oggetto, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la seguente documentazione di gara in cui viene specificata ogni altra caratteristica del servizio e le modalità di partecipazione alla presente gara:
  - schema di capitolato d'appalto;
  - schema di disciplinare di gara;
  - schema criteri di valutazione dell'offerta tecnica;gli atti di gara saranno completati dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e relative Istruzioni per la sua compilazione nonché dai modelli di istanza per la partecipazione e ri modello di offerta economica;
6. di stabilire che il valore stimato e presunto del servizio calcolato ai sensi dell'art. 35 del citato D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii comprensivo di tutte le opzioni come specificato in narrativa, è pari a complessivi € 2.092.053,60 IVA esclusa);
7. di dare atto che l'importo complessivo presunto del servizio pari ad €2.196.656,28 iva inclusa troverà copertura economica nel bilancio di previsione triennale con imputazioni esattamente specificate in contabilità all'atto dell'aggiudicazione;
8. di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37, d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
9. di dichiarare il presente atto esecutivo.

La Direttrice Servizi alla Persona  
Irene Bruno



La Responsabile  
Servizio Grave Emarginazione Adulta  
Monica Brandoli



### **Criteria di valutazione offerta tecnico-qualitativa**

#### **Servizio sociale a bassa soglia (SBS)**

Criteria generali

QL, indica un criterio/subcriterio di natura qualitativa

QN, indica un criterio/subcriterio di natura quantitativa

On/Off, indica un criterio nel quale l'attribuzione del punteggio è vincolata alla scelta positiva rispetto all'alternativa proposta.

<b>Criteria</b>			
<b>Criteria relativi a profili gestionali dei servizi in appalto</b>			
<b>Criteria e sub-criteria</b>	<b>Criteria motivazionali (parametri valutativi) per l'attribuzione del punteggio</b>	<b>Tipo criterio / sub-criterio</b>	<b>Punteggio massimo attribuibile</b>
A. Modalità di esecuzione del servizio			50 pt
A.1. Metodologia per lo sviluppo degli obiettivi generali del servizio	L'approccio metodologico che l'operatore intende applicare allo sviluppo degli obiettivi generali del servizio in rapporto al quadro descrittivo definito nel Capitolato speciale sarà valutato sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello di identificazione, raggiungimento e verifica degli obiettivi rappresentato dal sistema di prestazioni descritto nel capitolato stesso La maggiore/minore coerenza della metodologia di organizzazione e di gestione del modello di sviluppo del servizio con il sistema di obiettivi dello stesso sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:	QL	10 pt

	<p>a) garantire la connessione degli interventi con il contesto, nel rispetto delle norme che guidano l'accesso, la presa in carico nel territorio bolognese e che ne definiscono il target (come specificati nel Capitolato speciale) e l'approccio relazionale, che mette al centro la presa in carico della persona;</p> <p>b) assicurare la massima accessibilità e prossimità alle persone che richiedono aiuto mediante multidisciplinarietà dell'equipe di lavoro e interventi altamente integrati con tutti i servizi sociali e sanitari cittadini, nonchè tutte le realtà del privato sociale che garantiscono assistenza ;</p> <p>c) assicurare che gli elementi di sviluppo di ciascun intervento e i loro obiettivi siano chiari per gli utenti e per l'Azienda ASP;</p> <p>d) assicurare adeguata modulazione delle attività frontali e non frontali;</p> <p>e) garantire la più appropriata e funzionale attribuzione degli operatori nella prestazione del servizio.</p>		
<p>A.2. Metodologia per l'ottimizzazione della gestione degli interventi</p>	<p>La metodologia per l'ottimizzazione della gestione degli interventi sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con le condizioni essenziali per la gestione degli stessi esplicitati nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia per l'ottimizzazione della gestione degli interventi sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <p>a) ottimizzare la valenza e l'intensità degli interventi in relazione alle differenti situazioni dei singoli utenti;</p> <p>b) garantire un approccio relazionale volto a creare e mantenere la relazione tra utente e servizio e conseguente decodifica del bisogno, che si conclude nella predisposizione dell'intervento individuale stesso;</p> <p>c) creare spazi di valutazione in itinere in termini di obiettivi</p>	QL	5 pt

	<p>conseguiti o di riprogettazione qualora si verificano criticità;</p> <p>d) assicurare la variabilità della durata dell'intervento in relazione alle situazioni personali degli utenti;</p> <p>e) assicurare adeguato mix di attività in rapporto agli obiettivi sostenibili e al grado di autonomia dell'utente.</p>		
<p>A.3. Metodologia per l'ottimizzazione della gestione di alcuni strumenti nell'ambito degli interventi</p>	<p>La metodologia per l'ottimizzazione della gestione di alcuni strumenti nell'ambito interventi sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il quadro delle prestazioni richieste nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia per l'ottimizzazione della gestione di alcuni strumenti nell'ambito degli interventi sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <p>a) adeguare l'utilizzo degli strumenti possibili alle esigenze dei singoli soggetti assistiti;</p> <p>b) aumentare le opportunità per i soggetti assistiti mediante un mix dei vari strumenti.</p>	QL	5 pt
<p>A.4. Metodologia per la gestione delle situazioni che presentano caratteristiche di indifferibilità e urgenza.</p>	<p>La metodologia per la gestione delle situazioni che presentano caratteristiche di indifferibilità e urgenza del bisogno sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con le condizioni essenziali per la gestione degli stessi esplicitate nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia di gestione delle situazioni indifferibili e urgenti sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <p>a) di ottimizzare le richieste di collocazione in strutture dedicate;</p> <p>b) garantire, durante il periodo in struttura, una valutazione più approfondita del caso;</p> <p>c) consentire l'analisi della situazione al fine di un'ottimale</p>	QL	5 pt

<p>A.5. Metodologia specifica per l'ottimizzazione della gestione del servizio nell'ambito del progetto "dimittendi".</p>	<p>presa in carico.</p> <p>La metodologia specifica per l'ottimizzazione della gestione del servizio nell'ambito del progetto "dimittendi" sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con le condizioni essenziali per la gestione dello stesso progetto esplicitate nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia specifica per l'ottimizzazione della gestione del servizio nell'ambito del progetto "dimittendi" sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <p>a) assicurare la più efficace decodifica dei bisogni del soggetto interessato, per adeguare il progetto di uscita con relativa attivazione dei servizi sociali e sanitari di competenza alla specifica situazione personale;</p> <p>b) assicurare la più efficace interazione con i servizi di rete, per garantire al soggetto sostegno in chiave complessiva.</p>	<p>QL</p>	<p>5 pt</p>
<p>A.6. Metodologia specifica per l'ottimizzazione della gestione del servizio nell'ambito del progetto temporanei integrati rivolti a casi multiproblematici</p>	<p>La metodologia specifica per l'ottimizzazione della gestione del servizio del progetto interventi temporanei integrati rivolti a casi multiproblematici sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con le condizioni essenziali per la gestione dello stesso progetto esplicitate nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia specifica per l'ottimizzazione della gestione del servizio del progetto interventi temporanei integrati rivolti a casi multiproblematici sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <p>a) assicurare un'efficace presa in carico temporanea per tutta la durata della permanenza del soggetto non residente sul territorio comunale;</p> <p>b) garantire adeguata modulazione degli interventi in relazione alle specificità dei singoli soggetti (soprattutto quando non autosufficienti).</p>	<p>QL</p>	<p>5 pt</p>

<p>A.7. Metodologia per la gestione dei rapporti dell'operatore economico con il sistema di rete in relazione al servizio.</p>	<p>La metodologia per la gestione dei rapporti dell'operatore economico con il sistema di rete relativo al servizio sarà valutato sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il quadro delle relazioni di rete necessarie evidenziate nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) conseguire il coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali, nonché dei soggetti del Terzo Settore e dell'associazionismo territoriale afferenti al sistema di rete nelle linee di sviluppo del servizio;</li> <li>b) sviluppare con i soggetti istituzionali, nonché con i soggetti del Terzo Settore e dell'associazionismo territoriale afferenti al sistema di rete azioni finalizzate ad intercettare ed analizzare i bisogni emergenti;</li> <li>c) sviluppare con i soggetti istituzionali, nonché con i soggetti del Terzo Settore e dell'associazionismo territoriale afferenti al sistema di rete progetti di innovazione di linee di azione del servizio, anche con riferimento a particolari contesti di sviluppo dello stesso o a particolari gruppi di utenti.</li> </ul>	<p>QL</p>	<p>5 pt</p>
<p>A.8. Metodologia per la gestione delle attività di coordinamento.</p>	<p>La metodologia per la gestione delle attività di coordinamento sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il processo di gestione dei servizi esplicitato nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) migliorare e potenziare l'efficacia delle interazioni tra lo stesso operatore economico e l'Azienda ASP;</li> </ul>	<p>QL</p>	<p>10 pt</p>

<p>B. Modalità di organizzazione del servizio e di potenziamento della rispondenza delle attività alle esigenze degli utenti</p>	<p>b) migliorare e potenziare l'efficacia delle interazioni tra lo stesso operatore economico e gli altri attori istituzionali e del sistema di rete.</p>		<p>30 pt</p>
<p>B.1. Modello organizzativo e relative metodologie utilizzati dall'operatore economico per assicurare la continuità dei propri operatori sugli utenti (c.d. contenimento turnover) e per sostenere gli operatori stessi nella prevenzione della sindrome da burn-out.</p>	<p>Il modello organizzativo e le relative metodologie utilizzati dall'operatore economico per assicurare la continuità dei propri operatori sugli utenti (c.d. contenimento turnover) e per sostenere gli operatori stessi nella prevenzione della sindrome da burn-out saranno valutati sulla base della loro maggiore/minore coerenza con il processo di gestione degli interventi esplicitato nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza del modello organizzativo e delle metodologie sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) garantire la massima continuità possibile degli operatori sugli utenti da essi assistiti/presi in carico;</li> <li>b) garantire, in caso di sostituzioni necessarie degli operatori, l'inserimento di altri operatori con conoscenza della situazione degli utenti rispetto ai quali si interviene;</li> <li>c) assicurare agli operatori adeguate soluzioni di supporto (es. mediante supporto psicologico, formazione, interazione con referenti, ecc.) per prevenire la sindrome da burn-out, con particolare attenzione per le situazioni di particolare disagio derivanti da interazioni violente.</li> </ul>	<p>QL</p>	<p>15 pt</p>
<p>B.2. Modello</p>	<p>Il modello organizzativo e le relative metodologie utilizzate</p>	<p>QL</p>	<p>10 pt</p>

<p>organizzativo e relative metodologie utilizzati dall'operatore economico per assicurare in particolare la continuità del servizio in situazioni di emergenza saranno valutati sulla base della loro maggiore/minore coerenza con il processo di gestione degli interventi e con i profili organizzativi del servizio esplicitati nel Capitolato speciale. La maggiore/minore coerenza del modello e delle relative metodologie sarà valutata in relazione alle capacità degli stessi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) garantire la reperibilità e l'attivazione del servizio per tutte le tipologie di intervento;</li> <li>b) garantire al soggetto interessato immediata tutela e protezione;</li> <li>c) ottimizzare i processi di collaborazione tipici di tale intervento con gli attori (istituzionali e del sistema di rete) coinvolti;</li> <li>d) ottimizzare l'impiego di risorse umane con elevata qualificazione professionale in relazione al particolare processo, in funzione delle sue peculiarità e dei suoi profili di criticità.</li> </ul>	<p>dall'operatore economico per assicurare in particolare la continuità del servizio in situazioni di emergenza saranno valutati sulla base della loro maggiore/minore coerenza con il processo di gestione degli interventi e con i profili organizzativi del servizio esplicitati nel Capitolato speciale. La maggiore/minore coerenza del modello e delle relative metodologie sarà valutata in relazione alle capacità degli stessi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) garantire la reperibilità e l'attivazione del servizio per tutte le tipologie di intervento;</li> <li>b) garantire al soggetto interessato immediata tutela e protezione;</li> <li>c) ottimizzare i processi di collaborazione tipici di tale intervento con gli attori (istituzionali e del sistema di rete) coinvolti;</li> <li>d) ottimizzare l'impiego di risorse umane con elevata qualificazione professionale in relazione al particolare processo, in funzione delle sue peculiarità e dei suoi profili di criticità.</li> </ul>		
<p>B.3. Potenziamiento della formazione degli operatori impiegati nella gestione del servizio.</p>	<p>Il potenziamento delle attività formative degli operatori sarà valutato in relazione alla sua maggiore durata in ore rispetto alla durata minima individuata nel Capitolato speciale applicando la formula per la determinazione del coefficiente di valutazione (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile per la determinazione del punteggio specifico):  <math>Ra/Rmax</math>  (dove <math>Rmax</math> è l'offerta del maggior numero di ore e <math>Ra</math> è l'offerta di ciascun concorrente)</p>	QN	5 pt
<p>C. Ottimizzazione delle attività di gestione dei flussi informativi e di</p>			20 pt

<p>controllo del servizio</p> <p>C.1. Metodologia per l'ottimizzazione della gestione dei flussi informativi e di dati relativi al servizio e agli utenti dello stesso.</p>	<p>La metodologia sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore incidenza, in termini di ottimizzazione, sulla gestione dei flussi informativi relativi al servizio e dei dati degli utenti esplicitate nel Capitolato speciale in relazione alle banche-dati gestite dall'Azienda ASP, dal Comune di Bologna (Garsia), dalla Regione Emilia-Romagna e da altri soggetti istituzionali.</p> <p>La maggiore/minore incidenza della metodologia sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <p>a) rendere più efficace e precisa la gestione dei dati e dei flussi informativi, in termini di completezza e riduzione dei margini di errore nel caricamento dei dati;</p> <p>b) aumentare la tempestività del caricamento dei dati diretto o del conferimento dei dati all'Azienda ASP per la gestione delle banche-dati da parte della stessa.</p>	<p>QL</p>	<p>20 pt</p>
<p>Totale punti attribuibili</p>			<p>100 pt</p>

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CITTA' DI BOLOGNA**

---

**CAPITOLATO TECNICO**  
**Servizio Sociale a Bassa Soglia**

---

## 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato si riferisce alla realizzazione di un servizio, a titolarità del Comune di Bologna, che ha individuato ASP Città di Bologna come ente erogatore, compreso nell'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 (Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), aventi ad oggetto la gestione di un Servizio Sociale a Bassa Soglia (SBS), finalizzato alla realizzazione di interventi a favore di adulti che versano in gravi e particolari condizioni di fragilità sociale, economica e psicofisica, di adulti senza dimora dimessi dagli Ospedali cittadini e adulti in uscita dal carcere privi di reti sociali e familiari. La metodologia dell'intervento è fortemente ancorata al contesto e alle norme che guidano l'accesso, la presa in carico nel territorio bolognese e che ne definiscono il target e l'approccio relazionale, che mette al centro la presa in carico della persona.

## 2. PRESENTAZIONE GENERALE

Il Servizio di Bassa Soglia intende svolgere il ruolo di servizio sociale professionale per:

1. persone non residenti e temporaneamente presenti sul territorio;
2. persone senza dimora, residenti nella via fittizia del Comune, a tal fine istituita (via M. Tuccella);
3. persone presenti nelle strutture residenziali del privato sociale, all'interno delle quali hanno ottenuto la residenza in modo autonomo, senza alcuna presa in carico da parte di un servizio sociale;
4. coloro che sono stati inseriti dal Servizio Sociale a Bassa Soglia (SBS) all'interno delle strutture di accoglienza del Comune di Bologna gestite da Asp Città di Bologna fino al momento del termine di tale procedura di gara e dal momento dell'assegnazione fino a tutta la durata del contratto;
5. coloro che sono stati inseriti da SBS negli alloggi di transizione abitativa, fino al momento del termine di tale procedura di gara e dal momento dell'assegnazione fino a tutta la durata del contratto;
6. coloro che sono stati inseriti da SBS in alloggi con metodologia "Housing First" dal momento dell'inserimento e per i 12 mesi successivi. Trascorso tale periodo la competenza passa al servizio sociale territoriale di riferimento, dopo opportuno confronto tra i servizi;
7. anziani (over 65) non residenti a Bologna con i quali il servizio effettua una prima valutazione e un eventuale successivo invio al servizio sociale territoriale in base al criterio della turnazione;
8. adulti privi di risorse e prossimi all'uscita dalla casa circondariale di Bologna;
9. adulti non residenti (temporaneamente presenti sul territorio cittadino) o residenti in dimissione da strutture ospedaliere e privi di abitazione (progetto "interventi temporanei integrati rivolti a casi multiproblematici").

La finalità del Servizio sociale Bassa Soglia è pertanto la presa in carico di questo target d'utenza promuovendo processi di gestione dei bisogni indifferibili e urgenti nonché percorsi per l'autonomia e inclusione sociale.

In sostanza due tipi di percorsi:

- lavoro per l'indifferibilità e urgenza per lavorare con il comune di residenza;

- per le persone che hanno la possibilità di rimanere nel territorio, anche a seguito di valutazione del Servizio stesso con acquisizione della residenza, accompagnamento con progetto sociale per l'inclusione sociale.

Ulteriori ambiti di finalità strettamente connessi:

- a) consolidare la capacità di risposta al bisogno dell'utente;
- b) recupero del lavoro di comunità.

Tale servizio fa specifico riferimento metodologico a quanto contenuto nelle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, sottoscritte da Governo, Regioni, Province Autonome e Autonomie locali in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015.

### 3. OBIETTIVI

Il Servizio Sociale Bassa Soglia si rivolge a quella fascia di persone adulte (18-65 anni), che stanno attraversando un momento di difficoltà dovuto ad una mancanza di risorse o di riferimenti significativi, temporaneamente presenti a Bologna senza una residenza in città, o con residenza in Via Tuccella oppure con una residenza acquisita presso una struttura di accoglienza del Comune di Bologna a seguito d'inserimento da parte del servizio stesso. Il Servizio Sociale Bassa Soglia è ad accesso diretto tramite la presenza di almeno 1 operatore in turno presso il Servizio di Prossimità Help Center. Durante tale presenza, tutte le persone che si presentano durante gli orari di apertura ricevono ascolto. Nel caso gli operatori valutino la presenza di situazioni di grave emergenza, viene subito attivato un intervento di contenimento e di protezione, volto a ridurre al minimo i danni relativi. Per le situazioni valutate di minor emergenza, invece, è possibile fissare un appuntamento il più rapidamente possibile (di norma entro le 72 ore).

Il Servizio Sociale Bassa Soglia, dopo aver rilevato il bisogno espresso:

- fornisce informazioni e indicazioni rispetto ai Servizi presenti sul territorio ;
- costruisce il contatto tra la persona ed un eventuale ulteriore servizio individuato idoneo alle esigenze e caratteristiche presentate;
- effettua prese in carico che hanno la finalità di costruire percorsi condivisi con l'utente, che permettano il miglioramento delle sue condizioni di vita mediante attivazione di un Piano Assistenziale Individualizzato.

Qualora la persona abbia una residenza in un Comune italiano, il Servizio Sociale Bassa Soglia prende contatti con il Comune ed avvia una presa in carico condivisa, facendo sì che la persona rientri in tale Comune per esigere i suoi diritti.

Qualora la persona non abbia alcuna residenza, si valuta con la persona stessa quali possibili strade percorrere, sia rispetto alla possibilità di stanziarsi a Bologna e diventarne cittadino, sia rispetto alla possibilità di rientrare nell'ultimo Comune di residenza o al proprio paese d'origine. Le diverse prese in carico possono essere esclusive o in collaborazione con altri servizi del territorio, quali SerT, i CSM, gli enti del privato sociale (Caritas, Antoniano, Opera Marella ecc.), il Sistema dei servizi afferenti al Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta.

In particolare il Servizio si rivolge a:

- persone senza dimora, con problemi economici importanti, che hanno una condizione di povertà e/o prive di reti affettive e familiari;

- persone che intendono intraprendere un percorso di rientro al Comune di residenza o al paese d'origine;
- persone che hanno deciso di stanziarsi sul territorio di Bologna in base alle reali possibilità, valutate congiuntamente al servizio stesso.

Vengono erogati interventi e servizi:

- segretariato sociale;
- contributi economici: una tantum, continuativi, per cure e prestazioni sanitarie, per trasporti, per alloggio, per tirocini formativi, prestiti d'onore;
- inserimenti in strutture socio-sanitarie, pasti etc.;
- educativo assistenziali: supporto all'inserimento lavorativo (tirocini formativi);
- servizio sociale professionale: interventi di consulenza, monitoraggio e gestione piani assistenziali, interventi di assistenza per il reperimento alloggi, interventi in rapporti all'Autorità Giudiziaria.

#### **4. BENEFICIARI**

I beneficiari principali del "Servizio Sociale a Bassa Soglia" sono le persone senza dimora presenti sul territorio, anche in modo sporadico o transitorio, caratterizzate da differenti problematiche biopsicosociali, economiche e culturali, che assieme delineano la grave emarginazione adulta. Sono maggiorenni, senza distinzioni di condizioni personali e sociali, di sesso, di orientamento sessuale, di lingua, di regolare documentazione per la permanenza sul territorio italiano o di residenza valida sul territorio comunale. Particolare attenzione verrà data a persone con differenti condizioni giuridiche in cui queste potrebbero essere presenti sul territorio (in prevalenza stranieri comunitari, stranieri extracomunitari, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o di protezione umanitaria o di richiedenti asilo e apolidi).

#### **5. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITÀ RICHIESTE**

È richiesto al servizio "Sociale a Bassa Soglia" un forte raccordo con il Servizio Città Prossima-Help Center, sia a livello procedurale, sia a livello di spazi condivisi, nonché un costante collegamento con il settore sanitario, in particolare il "Programma per le popolazioni in condizione di vulnerabilità" (di seguito "Programma vulnerabilità") dell'AUSL di Bologna a seguito del "Protocollo d'intesa per l'assistenza alle popolazioni con vulnerabilità sociale" sottoscritto da AUSL di Bologna, Comune di Bologna e Università di Bologna). Il servizio è caratterizzato da attività che prevedono prevalentemente interventi socio-educativi, con valenza e intensità variabile in base al progetto individuale.

Tali prestazioni sono specifiche in base agli obiettivi definiti e concordati e sono sempre guidati da un approccio relazionale volto a creare e mantenere la relazione tra utente e servizio e conseguente decodifica del bisogno, che si conclude nella predisposizione dell'intervento individuale stesso. La durata variabile dell'intervento dovrà necessariamente trovare spazi di valutazione in itinere in termini di obiettivi conseguiti o di riprogettazione qualora si verificino criticità.

La durata dell'intervento e il progetto individuale varierà anche in base al target di riferimento; per le persone prossime alla dimissione dal carcere il progetto prevede la presa in carico del detenuto a sei mesi dall'uscita e sarà concluso esclusivamente con l'eventuale presa in carico dei servizi sociali o sanitari di riferimento territoriali e del comune di provenienza.

In generale il progetto individuale definito dal responsabile del caso potrà prevedere l'attivazione di eventuali altre consulenze, attivando una co-progettazione con altri servizi sociali e sanitari del territorio, sia del pubblico che del privato sociale. Obiettivo principale del servizio è la valutazione per la definizione di una presa in carico temporanea o continuativa e quindi del Progetto Individuale che deve riportare obiettivi, tempi di realizzazione, strumenti e servizi da utilizzare. Il tutto dovrà essere garantito in assoluta coerenza con il sistema dell'offerta di risorse cittadino. La valutazione del servizio potrà riguardare anche situazioni che presentano condizione di indifferibilità ed urgenza del bisogno che richiederanno collocazione immediata in strutture dedicate, per il tempo necessario per una valutazione più approfondita del caso.

#### 5.1 L'appaltatore dovrà garantire le seguenti attività principali:

- a) accoglienza e ascolto della richiesta volta alla decodifica del bisogno e alla ridefinizione del problema. Accompagnamento nell'attivazione di eventuali percorsi individuali;
- b) osservazione della capacità di relazione dell'utente con la rete sociale e familiare (se esistente);
- c) osservazione della propensione individuale al cambiamento.

A tal fine l'appaltatore dovrà utilizzare anche strumenti di supporto alla crescita, alla responsabilizzazione e allo sviluppo delle capacità personali quali:

- a) erogazione di sussidi a favore degli utenti, in coerenza con il progetto individuale definito;
- b) utilizzo dello strumento del tirocinio formativo;
- c) richiesta di consulenza a servizi specialistici (DSM DP) attraverso la partecipazione all'equipe Territoriale Integrata dedicata al disagio sociale estremo (ETI bassa soglia). In questa sede verranno valutati i casi che richiedono consulenza specialistica e assegnati ai servizi sanitari di competenza seguendo il criterio della rotazione;
- d) accesso per persone anziane over 65, al fine di effettuare un'istruttoria ed una valutazione e, nel caso, predisporre una relazione da inviare al servizio sociale territoriale individuato seguendo il criterio della rotazione; inserimento in strutture notturne e presso laboratori di comunità cittadini;
- e) l'attività a favore delle persone prossime all'uscita dalla Casa Circondariale ha come obiettivo principale quello di effettuare una prima valutazione e decodifica del bisogno volto a chiarire la reale condizione del detenuto e eventualmente definire un progetto di uscita attivando i servizi sociali e sanitari del territorio compresi quelli di altri comuni qualora la persona sia residente fuori dal Comune di Bologna con reti e risorse ancora attive;
- f) per quanto concerne il progetto "interventi temporanei integrati rivolti a casi multiproblematici" per persone adulte non residenti e temporaneamente presenti sul territorio cittadino o in dimissione da strutture ospedaliere ma prive di abitazione, il servizio garantirà una presa in carico sociale, sia nella fase emergenziale che per tutta la durata della permanenza temporanea sul territorio. Il servizio, qualora la persona non sia nelle condizioni di autosufficienza, predisporrà anche attività di trasporto dall'ospedale in cui è ricoverato, verso la struttura di accoglienza individuata. Per le persone effettivamente residenti invece, il Servizio Sociale a Bassa Soglia, si limiterà ad una prima valutazione ed alla contestuale attivazione dell'intervento, riservandosi poi di passare la prosecuzione dell'intervento al servizio responsabile del caso, competente per residenza anagrafica;
- g) tutte le attività e le prestazioni a favore degli utenti del servizio, dovranno essere realizzate attraverso la predisposizione di un Progetto Individuale e sempre in forte connessione con gli operatori pubblici, con qualifica professionale e personale del terzo settore che opera ordinariamente nel campo della povertà e dell'esclusione sociale;
- h) le eventuali spese sostenute dall'appaltatore a favore degli utenti sulla base del progetto di sostegno, rientrano nel budget individuato per la concessione di contributi economici o tirocini di

tipo D, finalizzati a percorsi individuali e orientati al sostegno della persona e al suo reinserimento sociale. Tutti i contributi erogati dal servizio nonché i tirocini formativi attivati, verranno gestiti dal Servizio Sociale a Bassa Soglia e rimborsati mensilmente su presentazione della documentazione giustificativa definita con ASP città di Bologna.

## **6. ALTRE PRESTAZIONI DA GARANTIRE**

L'appaltatore dovrà garantire le seguenti attività complementari:

- a) inserimento dati Garsia per l'ammissione a prestazioni ordinarie socio assistenziali e assistenza economica;
- b) raccolta sistematica e puntuale (a cadenze prestabilite) di dati e informazioni in base agli indicatori condivisi con ASP e Comune di Bologna utili a garantire un monitoraggio del fenomeno del disagio sociale in città. Tali informazioni risulteranno fondamentali anche per garantire una buona programmazione del servizio allo scopo di renderlo maggiormente rispondente ed adeguato alle esigenze emergenti. I dati verranno richiesti almeno ogni sei mesi e comunque secondo una tempistica concordata con ASP, anche sulla base delle esigenze concordate con il Comune di Bologna;
- c) visite domiciliari da effettuare al bisogno; per visite domiciliari si intendono anche quelle presso le strutture di accoglienza e, in generale, nei luoghi di vita dei beneficiari;
- d) relazioni sociali;
- e) attivazione del servizio di mediazione linguistico-culturale di ASP Città di Bologna a chiamata quando imprescindibile, anche in una logica di ottimizzazione delle risorse.

L'appaltatore dovrà garantire le seguenti attività correlate:

- a) attività amministrativa connessa alle attività da svolgere per adempiere alle richieste di ASP che deve garantire correttezza dell'azione amministrativa, trasparenza e monitoraggio dei servizi, svolta dal coordinatore del servizio;
- b) attività di monitoraggio del fenomeno della grave emarginazione.

### Altri servizi correlati

Si richiede di garantire inoltre:

- la pulizia accurata dei locali nei giorni di apertura, programmando tali interventi in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle attività.
- piccoli lavori di manutenzione ordinaria dei locali della sede del servizio..

## **7. ORARI E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

L'attività verrà svolta presso i locali di proprietà di ACER, in Via Albani 2/10 e durante l'orario di accesso presso il servizio "Città prossima - Help center Bologna" situato in Via Albani 2/2 in locali di proprietà di ACER.

Durante l'orario di accesso l'operatore del Servizio Sociale a Bassa Soglia in turno garantirà la presenza tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi, con un orario differenziato:

- almeno 3 ore e mezza i giorni feriali (indicativamente 14.30 - 18.00 o in altro orario concordato);

- almeno 2 ore e mezza il sabato e i giorni festivi (indicativamente 15.30 - 18.00 o in altro orario concordato).

Il Servizio Sociale a Bassa Soglia dovrà inoltre attivarsi anche fuori orario di ricevimento al pubblico per dare risposta a situazioni e segnalazioni urgenti che arrivassero dalle forze dell'ordine, da ASP o dal Comune di Bologna. Il Servizio Bassa Soglia per tali situazioni si raccorda con Help Center.

Gli interventi effettuati a favore di persone detenute dovranno svolgersi presso la Casa Circondariale e dovranno essere garantiti entro 5/7 giorni dalla segnalazione.

Gli interventi a favore del progetto di persone dimesse dall'ospedale seguirà i tempi previsti e definiti al momento della dimissione e in base alla disponibilità di posti letto presso le strutture dedicate e si svolgeranno presso le strutture sanitarie.

## **8. MODALITÀ DI ACCESSO DEI BENEFICIARI**

Il Servizio Sociale a Bassa Soglia garantirà l'accesso da parte dei beneficiari in modo libero, diretto e ripetibile nel tempo attraverso la presenza di almeno 1 operatore in turno presso il Servizio Città Prossima-Help Center, rispettando un chiaro criterio valido per tutti coloro che attendono, prevedendo anche diverse modalità durante specifici momenti dell'anno (es. Piano Freddo), da condividere con ASP Città di Bologna. A tutti coloro che si presentano durante l'orario di apertura deve essere garantito un colloquio.

Il Servizio Sociale a Bassa soglia inoltre effettua prese in carico attraverso appuntamenti fissati almeno nelle 72 ore successive all'accesso diretto effettuato presso il servizio Help Center.

Il Servizio Sociale a Bassa Soglia riceve anche :

- su segnalazioni dei servizi della rete della Grave Emarginazione Adulta (servizi di prossimità, strutture di accoglienza, laboratori di comunità);
- su segnalazioni degli Ospedali Cittadini attraverso il percorso delle Dimissioni protette;
- attraverso il percorso Dimittendi dalla Casa Circondariale di Bologna;
- dal Servizio Sociale di Protezioni Internazionali per le situazioni di persone con situazione giuridica non rientrante all'interno del Sistema di accoglienza SIPROIMI e dei CAS della Prefettura di Bologna;
- su segnalazioni dei Centri di Salute Mentale della Città di Bologna in ottemperanza all'Accordo di Programma siglato tra il DSM-DP dell'AUSL Città di Bologna e il Comune di Bologna;
- durante il periodo di Piano Freddo (di norma tra il 1 dicembre e il 31 marzo) su invio del Pronto Intervento Sociale (PRIS).

## **9. DURATA DEL CONTRATTO**

L'affidamento avrà una durata di 2 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, con facoltà per l'ASP Città di Bologna di rinnovo fino ad ulteriore 1 anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ASP Città di Bologna si riserva, altresì, di prorogare la durata del contratto per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi rispetto alla naturale scadenza, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del decreto legislativo n. 50/2016, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

## 10. MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

ASP si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, di estendere le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto, anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto, fino a concorrenza del cinquanta (50) per cento dell'importo complessivo dell'appalto, in funzione delle seguenti esigenze:

- necessità di effettuare più interventi e/o di estendere il target di riferimento, in funzione dell'aumentata domanda del servizio rispetto a quanto previsto in fase di pubblicazione del bando di gara.

## 11. PERSONALE MINIMO RICHIESTO

Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto del modulo organizzativo minimo del personale impiegato, di cui alla tabella che segue.

TIPOLOGIA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI
Coordinatore di unità operativa	CCNL cooperative sociali, cat.E1	38
N.8 operatori con lauree cod. : 8874, 0981, 0979, 0980, 8059, 0990, 0991, 8774, 8776, 8777, 9206, 9228, 9229, 8780,8890, 9200, 8853, 9247, 8048, 8040, 8495, 8786, 0964, 8493, 9216,	CCNL cooperative sociali, cat. D2	304
Operatore addetto all'Accoglienza	CCNL cooperative sociali, cat.A1	10
Addetto alle pulizie *	CCNL cooperative sociali, cat. A1	10

\* parte del personale per cui è prevista una possibile esternalizzazione

Il servizio richiede un coordinamento di unità operativa svolto da un professionista con laurea di secondo livello ad indirizzo sociale, sociologico, psicologico, pedagogico, cioè laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (LM50), in servizio sociale e politiche sociali (LM87), scienze pedagogiche (LM85), o titolo di studio magistrale equipollente (es. in psicologia LM51, in antropologia culturale ed etnologia LM01, in sociologia e ricerca sociale LM88), fornendo eventuali altri criteri utili a caratterizzarne l'esperienza e la professionalità (es. gli anni di esperienza nel settore del contrasto alla grave emarginazione adulta). Si riconosce l'equiparazioni tra titoli di vecchio ordinamento (ante DM 509/1999) e titoli ex DM 509/1999 e ex DM 270/2004. Il coordinatore del servizio dovrà garantire la sua presenza ai tavoli di ASP Città di Bologna e Comune di Bologna, nonché alle riunioni programmatiche e di verifica con il Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta di ASP Città di Bologna, oltre ad un numero telefonico reperibile

almeno dalle 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì alla domenica alla rete dei servizi della Grave Emarginazione Adulta e al servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta di ASP Città di Bologna. È data la possibilità di turnare la sua reperibilità con un referente conosciuto (es. in caso di ferie, malattia...), in grado di essere prontamente rintracciato.

Per il supporto al coordinamento si richiede una figura professionale in grado di supportare il lavoro di organizzazione del servizio.

Tutte le figure professionali coinvolte dovranno possedere esperienza in interventi analoghi, con una formazione specifica nella relazione d'aiuto. Particolare cura dovrà essere data alla formazione sulla gestione e il contenimento dei comportamenti aggressivi reattivi e proattivi.

Tutte le figure professionali dovranno agire in un'ottica di multidisciplinarietà

L'aggiudicatario dovrà garantire un organico in grado di rispondere alle particolari esigenze dell'utenza prevista, dovrà quindi prevedere figure tecnico/professionali in grado di conoscere la normativa nazionale, regionale e locale calandola nel proprio contesto di lavoro, disponibile e aperto alla costante conoscenza e approfondimento del territorio in cui lavora in riferimento soprattutto al fenomeno della grave emarginazione adulta, nelle diverse forme e nei suoi repentini cambiamenti. Il personale dovrà altresì essere capace di costruire relazioni con l'utenza e con gli altri servizi che fanno assistenza sul territorio in un'ottica di co-progettazione costante.

In un'ottica di formazione permanente l'Aggiudicatario deve prevedere uno specifico percorso di formazione ed aggiornamento per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tale da arricchire e mantenere sempre aggiornate le loro competenze e capacità. Il piano della formazione, riferito alla durata del periodo contrattuale, deve avere un monte ore complessivo minimo di 9 ore all'anno e deve essere strutturato secondo articolazioni tematiche connesse alle peculiarità del servizio e del modello di gestione definito dal presente capitolato. Il Piano della formazione, con il dettaglio in termini di monte ore complessivo della formazione, tematiche trattate e docenti coinvolti, dovrà essere presentato dall'Appaltatore all'Azienda ASP entro il termine di due giorni dal ricevimento di richiesta scritta.

Ogni variazione/sostituzione degli operatori assegnati nei servizi dovrà essere tempestivamente segnalata ad ASP.

L'aggiudicatario si impegna a contenere quanto più possibile il **turn over** degli operatori assicurando la necessaria continuità dei singoli operatori rispetto agli utenti dei servizi, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi titoli e requisiti e alla formazione specifica del personale neo- inserito.

## 12. IMMOBILI SEDI DEI SERVIZI E MANUTENZIONI

Sono messi a disposizione del Servizio Sociale Bassa Soglia i locali situati in Via Albani 2/10 e solo per l'attività di accesso diretto in via Albani 2/2, di proprietà di ACER, dati ad ASP Città di Bologna da parte del Comune di Bologna. Gli spazi di via Albani 2/10 sono composti da uno spazio di ingresso adibito a sala d'attesa e servizi igienici, una sala con postazioni informatiche, un vano tecnico, un vano adibito ad archivio/deposito, 2 uffici ed una sala colloqui, tutti adeguatamente ammobiliati con arredi di proprietà dell'Amministrazione comunale. Per detta sede l'appaltatore dovrà:

- a) effettuare e formalizzare la valutazione dei rischi (di cui al D. Lgs. 81/08) comprensiva della valutazione dei rischi delle mansioni che saranno svolte dagli operatori;
- b) adottare le misure di prevenzione di tipo organizzativo gestionale che scaturiranno dalla valutazione dei rischi;

c) redigere il piano di emergenza.

Il gestore manterrà il buono stato dei locali e la loro manutenzione ordinaria. I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico del gestore, mentre le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'ente proprietario dell'immobile, ad esclusione degli oneri derivanti da danni conseguenti a negligenza o per un uso improprio dei locali.

Le spese per conservare lo stato dell'immobile in manutenzione ordinaria sono relative:

1. al servizio di pulizia, al funzionamento di impianti per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri, alla fornitura di eventuali altri servizi comuni;
2. alla disinfestazione dei locali e di altri ambienti utilizzati (derattizzazione e deblattizzazione), almeno una volta l'anno o all'occorrenza;
3. alla riparazione per risolvere guasti di elementi esterni alla muratura (es. rubinetti, prese elettriche, ricambi lampadine o neon...).

Il gestore del servizio è tenuto a riconsegnare l'immobile al termine del contratto nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il deterioramento derivante dal normale uso.

### 13. UTENZE

Sono a carico del gestore del servizio i costi relativi alle utenze telefoniche del cellulare del coordinamento e alla tassa rifiuti, di cui ha onere di intestazione se dovuta.

Tutte le altre utenze sono a carico del Comune di Bologna .

### 14. STRUMENTAZIONE

La strumentazione informatica necessaria per lo svolgimento del servizio è a carico dell'Amministrazione Comunale. Il gestore dovrà dotarsi con costi a suo carico di un cellulare di servizio per il coordinamento ed di uno per gli operatori. Dovrà prevedere inoltre il costo per il noleggio di una stampante per il materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento del servizio. Gli autoveicoli per le eventuali uscite devono essere messi a disposizione dall'aggiudicataria che deve anche provvedere al mantenimento del veicolo e sostenere i costi relativi al carburante.

### 15. PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio presenta la seguente configurazione dimensionale, suscettibile di variazioni nel corso del periodo contrattuale:

SERVIZIO	PERCENTUALE
Attività Sociale educative e di coordinamento	96,5%
Attività di pulizia	1,5%
Piccola manutenzione	2%

## **16. CONDIZIONI ESSENZIALI DI SVILUPPO IN TERMINI DI SICUREZZA**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, il gestore del servizio è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008.

Qualora necessario, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b del D. Lgs.81/08, ASP Città di Bologna fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato ad operare.

## **17. REPORTISTICA**

GARSIA (Sistema informativo di gestione degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari) è il sistema di elaborazione dati ufficiale del Comune di Bologna. Si richiede di inserire al suo interno le generalità riguardanti i beneficiari dei servizi che compongono il lotto "Servizi di prossimità", con cadenza mensile.

Il servizio dovrà redigere una relazione semestrale, a carattere prevalentemente qualitativo, che evidenzi l'andamento del servizio, i mutamenti nei beneficiari del servizio, nonché avendo cura di indicare tutte le attività realizzate, ordinarie e straordinarie, e dando l'aggiornamento rispetto la composizione dell'équipe e delle attività formative. I semestri seguono il calendario solare (gennaio - giugno, luglio - dicembre) e la consegna delle relazioni è da intendersi entro le prime due settimane del mese successivo. Alla scadenza esatta di ogni semestre dovrà essere garantita la presenza di tutti i dati necessari all'interno del sistema GARSIA e comunicato in tempo al Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta di ASP Città di Bologna ogni eventuale ritardo, al fine di non invalidare la raccolta dei dati statistici.

Si richiede inoltre un report semestrale riguardante gli interventi di manutenzione ordinaria sostenuti, con i relativi costi, e le richieste di manutenzione straordinaria ancora in sospeso.

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO**  
**DEL SERVIZIO SOCIALE BASSA SOGLIA**  
**DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CITTA' DI BOLOGNA"**

**PREMESSE**

**1.1. INFORMAZIONI GENERALI**

Con determina a contrarre n. del 2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio Sociale Bassa Soglia– d'ora in avanti SBS– in capo ad ASP "Città di Bologna" per anni due con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, oltre eventuale proroga tecnica di sei mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del prezzo/costo fisso, ai sensi degli artt. 60, 95, comma 7 140 e 142 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il servizio si svolge nella città di Bologna [codice NUTS: ITD55] e consiste, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico di seguito sinteticamente descritto.

Il servizio ha per oggetto la gestione di un Servizio Sociale a Bassa Soglia (SBS), finalizzato alla realizzazione di interventi a favore di adulti che versano in gravi e particolari condizioni di fragilità sociale, economica e psico-fisica, di adulti senza dimora dimessi dagli Ospedali cittadini e adulti in uscita dal carcere privi di reti sociali e familiari. La metodologia dell'intervento è fortemente ancorata al contesto e alle norme che guidano l'accesso, la presa in carico nel territorio bolognese e che ne definiscono il target e l'approccio relazionale, che mette al centro la presa in carico della persona.

La finalità del Servizio sociale Bassa Soglia è pertanto la presa in carico di un target d'utenza fragile promuovendo processi di gestione dei bisogni indifferibili e urgenti nonché percorsi per l'autonomia e inclusione sociale.

I dati della presente procedura sono:

CIG:82892254DD

CUI:033371112012202000004

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott. ssa Monica Brandoli, Responsabile del Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta di ASP Città di Bologna.

**1.2. INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA**

La presente procedura di gara si svolge, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Codice, attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi dell'art. 38, comma 2, DPR n. 445/2000;
- La registrazione al SATER con le modalità di seguito indicate.

A mente dell'art. 52 del Codice, le offerte, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

La necessaria registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e comunque con la presentazione dell'offerta, dà per valida e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

Il Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- 1) Determina a contrarre n. del , coi relativi allegati:
  - a) Schema di bando/disciplinare di gara
  - b) Schema di Capitolato tecnico
  - c) Schema criteri di valutazione dell'offerta tecnica
- 2) Bando di gara (sintetico) pubblicato in GURI e GUCE;
- 3) Disciplinare di gara, con i seguenti allegati:
  - All. 1 Modulo per domanda di partecipazione;
  - All. 2 Schema di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e suoi allegati specifici;
  - All. 3 Istruzioni per al compilazione del DGUE;
  - All. 4 Modulo di offerta economica;
  - All. 5 Schema di Contratto;
  - All. 6. Capitolato tecnico.
  - All. 7 Schema di DUVRI
  - All. 8 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.aspbologna.it>.

### **2,2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inserire esclusivamente nella piattaforma SATER secondo le modalità previste all'interno della stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese all'indirizzo PEC: asp@pec.aspbologna.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto il servizio in questione presenta carattere di omogeneità e pertanto non appare suddivisibile in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni del settore economico di riferimento.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizio Sociale di Bassa Soglia	85320000-8	P 96,5%
2	Attività di pulizia	90910000-9	S 1,5%
3	Lavori di piccola manutenzione	50700000-2	S 2%

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con il bilancio ordinario della stazione appaltante.

**Tabella n.2 - Importo complessivo presunto con opzioni**

<b>Importo annuale</b>	<b>Base d'asta (validità contratto biennale)</b>	<b>Rinnovo 1 anno</b>	<b>Opzione ex art.106 co. 12 (calcolata sull'intero valore stimato)</b>	<b>Opzione ex art.106 co. 11 (proroga 6 mesi)</b>	<b>Valore stimato complessivo delle opzioni</b>
<b>€ 498.108,00</b>	<b>€ 996.216,00</b>	<b>€ 498.108,00</b>	<b>€ 348.675,00</b>	<b>€ 249.054,00</b>	<b>€ 2.092.053,60</b>

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 1.778.245,56 complessivi considerato il costo del lavoro relativo al CCNL cooperative sociali come approvato in data 24 febbraio 2020 dall'Ispettorato del Lavoro di Bologna, calcolati sulla base dei seguenti elementi: retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva del settore (v. in particolare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, figura professionale Assistente sociale.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di **anni 2 (due)** decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari ad **ulteriori 1 anno (uno)**, La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione o di rinnovo potrà essere ulteriormente modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **5.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1.1.1.a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.1.1.b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.1.1.c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list**, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

### 6.1 REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVC pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### 6.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### 6.1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1.1. Il fatturato minimo annuo per ciascun lotto è determinato in un valore pari all'ottanta (80) per cento del valore annuale dell'appalto, mentre il valore del fatturato annuo per il settore di attività indicato come principale nella tabella di cui al paragrafo 3, compreso nel fatturato minimo annuo, è pari al venticinque (25) per cento del valore annuale dell'appalto. Per il 2017 la percentuale è stata calcolata su 11/12 del valore del fatturato di riferimento.

1.2. Per fatturato annuo nel settore di attività si intende il fatturato derivante da prestazioni di servizi con caratteristiche prestazionali identiche o analoghe a quelle dell'attività principale e con il medesimo target di utenti delle attività oggetto dell'appalto per ciascun lotto.

**a) Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016, 2017 e 2018), pari ad almeno il 80% del valore complessivo stimato annuo del presente appalto.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire il possesso da parte dell'aggiudicataria della capacità economico finanziaria necessaria a far fronte agli oneri del presente appalto e garantire così la corretta esecuzione e continuità del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un'analoga dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, connessa all'istanza di partecipazione alla gara.

Il possesso dei requisiti di capacità finanziaria indicati nel precedente paragrafo, è verificato dall'Azienda mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi del fatturato annuo relativo ai tre anni indicati (bilanci per le società di capitali, volume d'affari per altri soggetti titolari di partita IVA) attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

Per gli operatori economici, qualora il bilancio sia stato depositato, ma non ancora pubblicato, l'operatore economico deve inserirlo sul sistema AVCPass, in modo tale da consentire all'Azienda la verifica del possesso dei requisiti.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

**b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto**, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016, 2017 e 2018), pari ad almeno il 25 % del fatturato totale dell'operatore economico, IVA esclusa.

Il settore di attività è il servizio sociale professionale.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire la necessaria specializzazione professionale della ditta aggiudicataria nello specifico ambito in cui si inserisce l'appalto da conferire.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- In relazione al fatturato per settore di attività, l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:
  - a) le fatture relative ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore di attività (inserite come documenti firmati digitalmente);
  - b) in caso di servizi prestati per amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
  - c) in caso di servizi prestati per committenti privati, gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In relazione ai requisiti di capacità finanziaria sia generali che specifici nel settore di attività in caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente comma e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora l'Azienda sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara

### **6.1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

#### **a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (anni 2016, 2017 e 2018), **almeno un servizio analogo** a quello oggetto del presente appalto (servizi di assistenza sociale professionale) di importo minimo pari al valore annuo del servizio oggetto dell'appalto € (IVA esclusa).

Tale requisito è richiesto al fine di garantire la capacità tecnica e professionale necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto e la continuità del servizio, avuto riguardo altresì alla peculiarità dell'utenza.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un'analoga dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, connessa all'istanza di partecipazione alla gara.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nel precedente paragrafo 6.4.1. è verificato dall'Azienda mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi dei servizi prestati, acquisendoli dalle amministrazioni presso cui sono stati effettuati e, quando non possibile, con ricorso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo, qualora non siano acquisibili le attestazioni dei servizi svolti presso le amministrazioni, su indicazione dell'Azienda l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:

a.1.) i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione rilasciati o attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali i servizi sono stati prestati;

oppure, in alternativa, qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili in quanto certificati non utilizzabili nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti gestori di pubblici servizi in base all'art. 40, comma 02 del D.P.R. n. 445/2000,

a.2.)

a.2.1.) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);

a.2.2.) ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b) per i servizi prestati a favore di committenti privati

b.1.) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);

b.2.) gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione disciplinata dal paragrafo 16 del presente disciplinare.

Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente comma e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora l'Azienda sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

**b) Disponibilità in organico di operatori sociali dipendenti muniti con esperienza almeno 2 anni.**

Tale requisito viene richiesto al fine di garantire la capacità tecnica e professionale necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto (con particolare riferimento al personale impiegato) e la continuità del servizio, avuto riguardo altresì alla peculiarità dell'utenza.

Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- Curriculum dettagliato di tutto il personale dedicato al servizio in questione e copia dell'ultima busta paga di ciascuno di essi (con riferimento alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione);
- ogni altro documento ritenuto utile allo scopo dalla stazione appaltante.

**7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto Requisiti di idoneità**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto Requisiti di capacità economica e finanziaria lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto Requisiti di capacità economica e finanziaria lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente punto **Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. a Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi** (svolgimento di servizi analoghi negli ultimi tre anni) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

#### **7.1. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **7.2 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Per quanto riguarda i requisiti professionali o esperienze professionali pertinenti richieste al punto Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. a) e b), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **7.3 SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

## 8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base/base d'asta dell'appalto (€e precisamente di importo pari ad € 19.924,32 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice).
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o in assegni circolari, con versamento presso la sede amministrativa della stazione appaltante, ovvero mediante bonifico bancario presso la tesoreria della stazione appaltante Unicredit s.p.a. **IBAN: IT95X0200802461000103016973**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 8.1.1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 8.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 8.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 8.1.4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 8.1.5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 8.1.6) prevedere espressamente:
  - 1.1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - 1.1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - 1.1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 8.1.7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In ogni caso, tanto la garanzia fideiussoria provvisoria quanto quella definitiva, dovranno essere conformi agli schemi di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19.1.2018.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in formato elettronico sul SATER, in una delle seguenti forme:

- in originale, sotto forma di documento informatico, ai sensi del D. lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: a) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; b) ovvero da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi del surrichiamato decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 2, del D. lgs. n. 82 del 2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà essere costituito: a) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; b) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il

sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, c) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVC pass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

## **10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire scrupolosamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 2020.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può presentare una nuova offerta che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salva diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione, che comunque potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio previsto.

A questo proposito, trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si consiglia di avviare e concludere per tempo la collocazione dell'offerta sul SATER, evitando di procedere nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso, il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsivoglia natura, mancato funzionamento o interruzioni dell'operatività del SATER. In questi casi, tuttavia, la stazione appaltante si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 10.1. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **10.2 CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

La busta A "Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **10.2.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1.2.1.1.a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1.2.1.1.b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.2.1.1.c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

1.1.a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

1.1.b) copia conforme all'originale della procura (in caso di sottoscrizione da parte di persona diversa dal legale rappresentante).

### **10.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta scaricato dovrà essere compilato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Amministrazione aggiudicatrice**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega (sempre su SATER):

1.1.1) DGUE, a firma dell'ausiliario, redatto compilando il modello presente sul SATER, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

1.1.2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

1.1.3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

1.1.4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;

#### 1.1.5) PASSOE dell'ausiliaria;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

1.1.6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1.1.1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

1.1.2) PASSOE del subappaltatore.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- 8.1.1.a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. Requisiti di idoneità del presente disciplinare;
- 8.1.1.b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, di cui al par. Requisiti di capacità economica e finanziaria del presente disciplinare;
- 8.1.1.c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. Requisiti di capacità tecnica e professionale del presente disciplinare;
- 8.1.1.d) la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso di sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **10.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **1. Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi eventuali prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale dell'ente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (v. art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice; a indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del , potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

## **2. Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice**

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

## **3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto Domanda di partecipazione.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.

25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- 1.1.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 1.1.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- 1.1.1.c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **10.5 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. relazione tecnica illustrativa dei servizi offerti con particolare riferimento alle metodologie di lavoro;
- b. curricula professionali autocertificati degli operatori sociali dedicati al servizio, con allegata fotocopia carta di identità

I Concorrenti – a pena di esclusione – dovranno attenersi per la formulazione dell'offerta tecnico qualitativa alle indicazioni che seguono.

La parte tecnico-qualitativa dell'offerta è concretizzata in una relazione illustrativa sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, e deve rappresentare le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara di appalto, da sviluppare in coerenza con le esigenze di ASP.

La redazione della relazione illustrativa dell'offerta tecnico-qualitativa deve essere sviluppata seguendo lo schema e la sequenza dei criteri e dei sub-criteri specificati nel sistema criteriiale allegato al presente disciplinare, al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei.

La relazione illustrativa dell'Offerta tecnica dovrà essere sviluppata in massimo 20 cartelle (dovendosi intendere per cartella una singola facciata e nel cui computo non vanno considerate le copertine) non in bollo, in formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, scritte con font Arial dimensione 10, interlinea 1, margini max 2 cm per tutti i lati. Tutti gli elementi descrittivi dell'offerta devono essere riportati nella relazione illustrativa. Non è ammesso il rinvio ad eventuali allegati. Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell'offerta ad allegati la Commissione giudicatrice non li prenderà in esame.

Non saranno accettate offerte condizionate o subordinate.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Saranno escluse le offerte presentate in violazione della prescrizione della assoluta separatezza della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica contenute nel presente articolo.

L'offerta tecnica (relazione) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e deve essere resa in forma di autocertificazione, con allegato documento di riconoscimento dello scrivente. Ad essa devono essere allegati i documenti sopra indicati nel presente articolo sub lettere b) e c).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto Domanda di partecipazione.10.6

## 10.6 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La **Busta "C"**, relativa agli aspetti di natura economica, nella quale il Concorrente dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., di essere pienamente consapevole del prezzo fisso, stabilito dalla Stazione appaltante, e di ritenerlo congruo in relazione a quanto richiesto dagli atti di gara per l'espletamento del servizio e all'offerta tecnica presentata, nonché dovrà indicare gli oneri della sicurezza aziendale ed i costi della manodopera.

L'Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

1.1.a) Prezzo onnicomprensivo offerto

1.1.b) Prezzo unitario per ogni ora di servizio offerto :

1.1.c) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

1.1.d) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi Domanda di partecipazione.

In base all'art. 59, comma 5, del Codice, sono considerate inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla gara, le offerte:

che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o e nel presente disciplinare;

n relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto (offerte in rialzo rispetto alla base d'asta).

L'offerta è vincolante ed irrevocabile, per l'operatore economico Concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, secondo i termini generali previsti dall'art. 32, comma 4, del Codice

## 11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice, con applicazione del prezzo/costo fisso. Saranno pertanto oggetto di valutazione unicamente gli elementi gestionali, organizzativi, tecnici e qualitativi presentati dai candidati nell'Offerta Tecnica, con attribuzione di un punteggio massimo di 100/100. Non sarà richiesta la presentazione di un ribasso sull'importo a base d'asta.

Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 77, del Codice. **Si precisa che con riferimento all'offerta tecnica ed a quella economico non opera l'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice.**

### Soglia di sbarramento qualitativo

In relazione alle proprie esigenze sotto il profilo della qualità delle prestazioni, la Stazione appaltante individua quale soglia minima di punteggio coerente con le stesse per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, ossia come "soglia di sbarramento qualitativo", in rapporto ai criteri sopra indicati, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, il punteggio di 50 su 100: qualora un operatore economico Concorrente non consegua per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta il punteggio minimo di 50 su 100, sarà escluso dalla gara e per lo stesso non si procederà all'apertura dell'offerta economica. L'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo è effettuata sulla base dei punteggi complessivi assegnati a ciascuna offerta per la parte tecnico-qualitativa.

### 11.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e della relativa ripartizione dei punteggi esattamente specificati nell'allegato 1 al presente disciplinare di gara.

La Commissione di gara, nel suo plenum, chiamata a valutare l'offerta tecnica, potrà attribuire, per ciascun criterio e sotto criterio, un giudizio discrezionale espresso mediante coefficiente, il cui valore potrà variare tra zero ed uno. I coefficienti attribuiti dalla Commissione Tecnica costituiranno i moltiplicatori da applicare al punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare alla formula rappresentata nel disciplinare.

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE	CRITERI MOTIVAZIONALI
ASSENTE, NON RISPONDENTE O NON VALUTABILE	0	Proposta non presente, non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
INSUFFICIENTE O INADEGUATA	0,1	Proposta non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
MEDIOCRE	0,2	Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e non connotata da concretezza e realizzabilità
APPENA ACCETTABILE	0,3	Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza e realizzabilità limitata
ACCETTABILE	0,4	Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, ma circoscritta agli elementi essenziali e più evidenti rispetto alle

		prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
MOLTO ACCETTABILE	0,5	Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, con riferimento sia agli elementi essenziali sia a quelli di dettaglio rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
DISCRETA	0,6	Proposta completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
BUONA	0,7	Proposta chiara e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
MOLTO BUONA	0,8	Proposta chiara, significativa e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità ed efficacia
ECCELLENTE	0,9	Proposta chiara, significativa, completa e definita rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia
PERFETTA	1	Proposta molto chiara e approfondita, molto significativa e completa, articolata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività

La Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei criteri e dei correlati sub-criteri secondo la seguente metodologia:

attribuzione a ciascuna offerta di un coefficiente esplicativo della valutazione relativa al sub-criterio il quale, moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile, determina il punteggio relativo all'offerta stessa in relazione al singolo sub-criterio;

Sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta per ogni sub-criterio, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire alla stessa offerta in relazione al criterio;

Sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta in relazione a ciascun criterio, al fine di determinare il punteggio totale attribuito alla parte tecnico-qualitativa di ciascuna offerta presentata per l'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo e del sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse (determinazione del punteggio pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta);

applicazione della procedura di riparametrazione a ciascun sub-criterio, ai fini della definizione della graduatoria di valutazione della parte tecnico-qualitativa dell'offerta, qualora questa non abbia riportato il punteggio massimo attribuibile???

sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta in relazione a ciascun criterio, al fine di determinare il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta presentata per la definizione della graduatoria di valutazione della parte tecnico-qualitativa dell'offerta.

## 11.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo indicato dalle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par.

V: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio).

A ciascuno degli elementi quantitativi/tabellari cui è assegnato quantitativo è attribuito un punteggio automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, ovvero un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presenta il requisito richiesto con intensità maggiore, come indicato nelle note del paragrafo precedente, secondo quanto previsto dal par. IV delle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016 cit.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e l'attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi/tabellari, secondo la ponderazione indicata nell'allegato 1 procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore, ovvero sommando i punteggi ottenuti da ciascun offerente in relazione a ciascun criterio o sub criterio, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio, in particolare, è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....  
 $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....  
 $P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi quantitativi/tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

## 12.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate con modalità virtuale attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **2020, alle ore 10.00**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER..

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le stesse modalità..

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito telematico delle offerte e quindi a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di presentazione dell'offerta;
- b) verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
  - a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
  - b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
  - c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

### **13. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è costituita secondo quanto disposto dagli artt. 77 e 78 del Codice.

Nelle more dell'entrata a regime dell'Albo nazionale dei Commissari di gara istituito presso l'ANAC ivi previsto, da ultimo differita alla data del 15 aprile 2019 (v. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 gennaio 2019), la nomina della Commissione avviene secondo il regime transitorio oggi vigente (nomina di tre Commissari da parte del Direttore Generale, tratti dall'apposito Albo aziendale). E' nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le disposizioni dell'art. 77 cit. e delle citate Linee Guida n. 5 del 2016.

Nel caso vengano nominati commissari esterni, l'individuazione dei medesimi avverrà mediante sorteggio pubblico, nell'ambito della lista di candidati inviata da ANAC, secondo quanto previsto dall'art. 1.1. cit. delle Linee Guida 5/2016.

Il Presidente della Commissione è nominato sempre dal Direttore Generale nell'ambito dei componenti della Commissione, secondo i seguenti criteri: valutazione dei curricula, competenza ed esperienza maturata in materia di appalti pubblici e di servizi socio sanitari.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). Svolge tutte le funzioni attribuitele dal Codice e dalla normativa in materia. Non può svolgere compiti di amministrazione attiva che competono alla Stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione conclude i lavori entro 30 giorni dalla nomina (salvo proroga per comprovate e motivate ragioni), decorsi i quali può essere sostituita dal Direttore Generale.

Essa procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte tecniche, alla lettura dei relativi punteggi

e all'apertura delle offerte economiche. Procede in seduta riservata per tutte le altre operazioni, secondo le modalità previste dal cit. art. 1.1. delle summenzionate Linee Guida. Le convocazioni delle sedute pubbliche vengono comunicate mediante avviso sulla piattaforma SATER. La Commissione può stabilire modalità per operare a distanza che garantiscano la segretezza delle comunicazioni.

#### **14. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche o darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nei casi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE..

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica, per reati di corruzione o fenomeni collusivi, o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **15. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, presentano un punteggio assegnato alla valutazione dell'Offerta tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando di gara, quindi 80 punti o più per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, e in ogni

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

## **16. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata assunta al protocollo della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **17. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

## 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Bologna, lì 2020

Il RUP

F. to Monica Brandoli

Responsabile Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta

Allegati:

- All. 1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
- All. 2 Modulo per domanda di partecipazione;
- All. 3 Schema di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- All. 4 Istruzioni per la compilazione del DGUE;
- All. 5. Capitolato tecnico
- All. 6 \Schema di contratto
- All. 7. **Schema DUVRI**
- All. 8 Dichiarazioni integrative DGUE
- All. 9 Modulo assolvimento imposta di bollo
- All. 10 Modulo di offerta economica;

Publicato sul sito [www.aspbologna.it](http://www.aspbologna.it) – sezione “bandi di gara” **il 2020**